



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA  
*Seconda Sezione Civile*

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott.ssa <b>Stefano Marinelli</b>	Presidente
Dott.ssa <b>Antonella Palumbi</b>	Consigliere
Dott. <b>Giovanni Mazzei</b>	Giudice Ausiliario - Relatore

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. **1959** del ruolo generale dell'anno **2018**, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9.4.2019

PROMOSSA DA

**[REDACTED]**, AMMESSO AL PSS IN DATA 22/05/2018 C.O.A. BOLOGNA,  
l'Avv. SARA PUDDU ed elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO RIGHI, 3 - BOLOGNA  
-Appellante-

CONTRO

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA**, con  
AVVOCATURA STATO DI BOLOGNA ed elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI, 4 -  
BOLOGNA  
-Appellata-

AVVERSO

L'Ordinanza del Tribunale di Bologna resa in data 11.4.2018 nel procedimento n. 12644/2017 R.G.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei; udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**





Dopo molteplici peripezie, durante le quali subirà ulteriori abusi e violenze, la richiedente riesce ad arrivare in Nigeria, poi in Niger, in Algeria ed in Libia, da dove, con l'aiuto di un americano, riesce ad imbarcarsi per l'Italia, dove arriva il 24/12/2015. Giunta in Italia viene informata dagli operatori di trovarsi in stato di gravidanza e subisce l'ennesimo aborto.

Dopo una breve permanenza in Sicilia, ed in ragione della richiesta protezione internazionale, viene trasferita in Emilia Romagna, precisamente a Bologna, con collocazione presso il Centro di Accoglienza della associazione ..... trovando anche lavoro.

Il Tribunale rigettava il Ricorso ritenendo che il racconto della richiedente fosse vago, generico e confuso e che i profili invocati riprendevano motivi non corrispondenti a concreti profili di tutela internazionale, trattandosi di vicenda di natura strettamente privata da risolversi, semmai, secondo le norme di diritto interno e come tale irrilevante ai fini della protezione internazionale.

Non sussistendo, quindi, una situazione di pericolo concreto per la persona collegato a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, né condizioni che potrebbero esporre la ricorrente ad un concreto rischio di danno alla vita o alla persona, qualora ritornasse nel Paese d'origine, non potevano essere concesse le principali forme di protezione.

Riguardo alla protezione umanitaria il Tribunale riteneva che la ricorrente non avesse allegato né particolari problematiche di salute, né altre particolari condizioni di vulnerabilità, né che la stessa si fosse concretamente integrata in Italia dal punto di vista non solo lavorativo, ma anche sociale/familiare, in quanto la documentazione allegata non comprovava l'esistenza di un intrapreso percorso lavorativo concreto, effettivo, duraturo, in essere da più tempo, trattandosi di contratto di lavoro, si a tempo indeterminato, ma risalente al solo 9/3/2018, quindi, di formulazione assolutamente recente (quasi fosse prodromico all'udienza) e privo, dunque, del carattere della "stabilità".

Avverso detta pronuncia proponeva appello ..... insistendo nella richiesta di riconoscimento dello status di rifugiata ed, in subordine, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Si costituiva il Ministero dell'interno chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata Ordinanza.

Interveniva il Procuratore Generale formulando le stesse conclusioni del Ministero.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motiva variamente articolato l'appellante contesta il giudizio espresso dal Tribunale, non essendo state considerate circostanze che avrebbero potuto determinare una decisione di segno contrario, ed essendo stata fornita una motivazione del tutto generica e fuorviante, in quanto l'appellante ha riferito con precisione i dettagli della sua storia personale, indicando le date ed i luoghi in cui si sono verificati gli avvenimenti che hanno segnato maggiormente la sua vita; ha sempre spiegato in modo puntuale e dettagliato i motivi per i quali ha deciso di lasciare il Camerun, riferendo la sua storia con chiarezza e senza mai cadere in contraddizione, sia nel momento della redazione del modello C3, sia in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, sia innanzi al Giudice di prime cure, così ponendo in essere ogni sforzo al fine di poter meglio circostanziare il suo vissuto personale, sottoponendosi all'interrogatorio degli esaminatori e rispondendo con precisione ai loro quesiti, senza tralasciare alcun particolare, nonostante la durezza del racconto.

Sulla base di tale vissuto l'appellante avrebbe diritto al riconoscimento dello status di rifugiata, in quanto secondo l'UNHCR sono atti di persecuzione la violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, posto che si configurano come atti contro un genere.

Si tratta della situazione in cui versano le donne vittime di violenza domestica, compresa la violenza sessuale, in quegli Stati nei quali le donne non possono ottenere una tutela effettiva contro



tali abusi a motivo del loro sesso o dello status sociale di donne coniugate, di figlie, di vedove o di sorelle, come avviene in Camerun e come successo all'appellante, la quale ha patito violenze fisiche, sessuali e psicologiche in famiglia, in un contesto storico-culturale che ammette tali violenze e che non è in grado o, di più, non vuole, dare protezione alle vittime di tali costumi, ad oggi ancora in uso ed ampiamente legittimati.

Laddove non si ritenesse di poter riconoscere lo status di rifugiata in capo alla richiedente, per i motivi illustrati in fatto ed in diritto, andrebbe, comunque valutata la possibilità di riconoscere alla stessa la protezione sussidiaria di cui all'art. 2, nel combinato disposto dell'art. 14, del d. Lgs. n. 251 del 2007, sussistendo fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, l'appellante correrebbe il rischio di subire un trattamento inumano o degradante.

In ogni caso l'appellante avrebbe diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari, stante la sua condizione di estrema vulnerabilità dovuta alle violenze patite, alla giovane età, appena 24enne alla partenza da casa, ed al consolidarsi, in Italia, di condizioni di vita stabili, sia lavorative che socio familiari, la stessa, infatti, svolge un'attività lavorativa regolare, di assistenza alla persona, percependo uno stipendio che le permette di preservare la propria autonomia finanziaria e di vita. La situazione lavorativa è inoltre resa maggiormente stabile dalla collocazione, anche notturna, presso l'abitazione della famiglia \_\_\_\_\_ che l'ha accolta con grande fiducia e affetto.

L'appellante, inoltre, nonostante la brevità del soggiorno, ha acquisito una padronanza della lingua italiana stupefacente che le ha permesso, già in sede di prima udienza innanzi al Tribunale, di sostenere l'intero colloquio in italiano senza l'ausilio dell'interprete. Inoltre parla correntemente e correttamente il francese, l'inglese e la propria lingua di origine.

A ciò si aggiunga che la stessa può contare anche sulla presenza in Italia della sorella maggiore

In proposito la difesa dell'appellante insiste nella richiesta di assunzione di mezzi di prova ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., in quanto indispensabili ai fini della decisione. poiché l'impugnata Ordinanza è stata assunta senza l'audizione personale della sig.ra \_\_\_\_\_ sorella dell'odierna appellante, la quale, anch'essa presente in Italia in ragione del riconosciuto diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, non è stata citata per l'udienza del 22/03/2017 nonostante l'esplicita richiesta del difensore.

Chiede, inoltre, l'autorizzazione alla produzione di una valutazione medico legale, per quanto riguarda le numerose violenze subite ed i riportati aborti, uno dei quali avvenuto allo sbarco in Italia, in conseguenza della violenza sessuale subita in Libia, ed una valutazione psicologica, con riguardo ai traumi che le vicende occorse hanno determinato nella giovane ricorrente, valutazioni che permetterebbero di circostanziare meglio la vicenda.

L'appello è parzialmente fondato.

Il racconto della richiedente, oltre ad essere particolarmente circostanziato, trova molteplici conferme nel racconto dei fatti effettuato dalla sorella maggiore, \_\_\_\_\_, dinanzi all'Ufficio Immigrazione di Catania in data 5.7.2017 (cioè quasi due anni dopo l'arrivo dell'appellante), verbale prodotto dalla difesa in primo grado e non considerato dal Tribunale: la conversione al cattolicesimo del padre, l'abbandono della madre in tenera età, il secondo matrimonio del padre ed il successivo abbandono anche da parte della matrigna, la riconciliazione del padre con la famiglia di origine, il matrimonio della sorella maggiore e le indebite ingerenze dello zio musulmano.

E' anche vero che vi sono discrepanze fra le due narrazioni, tuttavia il racconto risulta in ampia parte credibile.

Ciò posto non può sottacersi che il motivo della fuga concerne ragioni strettamente personali e familiari, non collegate a questioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, né si può ritenere che in caso di ritorno in patria l'appellante sarebbe esposta ad una situazione di violenza indiscriminata e conflitto generalizzato, che comporti un rischio effettivo per la popolazione civile, per il solo fatto di vivere nei territori in



questione, il che, unito alle considerazioni già svolte dal Tribunale, induce a ritenere insussistenti le condizioni per la concessione della protezione internazionale e sussidiaria.

Tuttavia, le numerose circostanze narrate in comune con la sorella ed il fatto che l'appellante risultasse comunque incinta al momento del suo sbarco in Sicilia, così dovendo affrontare un nuovo aborto, dimostrano una profonda vulnerabilità e fragilità della giovane ed una grande sofferenza interiore concentrata in così pochi anni di vita, a cui la stessa contrappone una palese voglia di riscatto, avendo dimostrato determinazione e buona volontà nell'imparare in breve tempo la lingua italiana, tanto da poter sostenere il colloquio senza l'ausilio di un interprete, e nell'accettare un lavoro impegnativo, come quello della badante a tempo pieno, che, tuttavia, le ha consentito di avere un discreto stipendio e un posto sicuro in cui vivere.

Di conseguenza, la presenza in Italia della sorella maggiore e la sussistenza di un lavoro a tempo indeterminato che appare tutt'altro che instabile od occasionale, atteso che l'appellante ha prodotto copia della propria dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 da cui risulta che la stessa ha ininterrottamente lavorato come

depongono in favore di un serio e concreto percorso di integrazione sociale intrapreso in Italia dall'appellante, che verrebbe irrimediabilmente ed ingiustamente frustrato in caso di rimpatrio.

Poiché, come più volte specificato dalla S.C., ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari *"E' necessario pertanto una valutazione individuale...della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art 2 Cost)"* (C. Cass, Sez I del 23.2.2018 n. 4455), e tenuto conto di quanto sopra rilevato circa le profonde vulnerabilità in capo all'appellante ed al suo importante percorso di integrazione realizzato nel nostro Paese, appare evidente la incolmabile sproporzione di vita tra quella che avrebbe tornando in Camerun con quella conseguita in Italia.

Ricorrono, quindi, i presupposti per il riconoscimento, in favore dell'appellante, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Stante la natura del caso trattato ed i recenti mutamenti legislativi e giurisprudenziali sul tema, si ritiene equo compensare le spese fra le parti.

#### P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto  
AMMESSA AL PSS IN DATA 22/05/2018 C.O.A. BOLOGNA nei confronti di MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, avverso l'Ordinanza del Tribunale di Bologna resa in data 11.4.2018 nel procedimento n. 12644/2017 R.G., così dispone:

- A) In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale modifica dell'impugnata Ordinanza, concede il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- B) Compensa integralmente le spese del grado fra le parti.
- C) Dispone la comunicazione del presente provvedimento anche al Questore ed al Prefetto.

Così deciso in Bologna il 18.2.2020

